

risulta essersi eseguite con iscrupolosa esattezza tutte le operazioni dalla legge prescritte. Però giunse a questa presidenza un reclamo di due persone, le quali sono il farmacista Ignazio Tiglia e Viscardi Giacinto. In questo reclamo si espongono alcuni fatti, i quali a giudizio dei ricorrenti basterebbero per invalidare questa elezione: dicesi anzitutto che non furono chiesti i certificati alla porta della sala elettorale onde riconoscere quali fossero i veri elettori; essersi inoltre stampato uno scritto in favore dell'avvocato Sebastiano Tecchio, che fu distribuito sul mercato di Venasca a piene mani; esservi anche stati certuni che andavano dicendo a parecchi elettori che bisognava nominare l'avvocato Sebastiano Tecchio per tali e tali motivi; si aggiunge che anche alla porta della sala ove ebbe luogo l'elezione, altre persone officiose per questo signor avvocato Tecchio, dicevano che c'era come un obbligo di nominarlo per i servizi resi alla causa italiana. Appoggiati sopra questi fatti, i due ricorrenti confidano che la Camera non approverà questa nomina.

L'ufficio VI, di cui ho l'onore di essere relatore, prese in seria considerazione questi reclami, e particolarmente il primo.

In quanto al primo fatto imputato, si è osservato che secondo l'articolo 80 della legge elettorale: « Niuno è ammesso nel locale dell'elezione se non presenta, volta per volta, il certificato di cui all'articolo 62. » Di modo che, stando alle precise parole di questo articolo, parrebbe veramente che ebbe luogo un'infrazione alla disposizione dell'articolo 40; ma da un'altra parte si è considerato che questo articolo non è che disciplinare, affine di constatare quali siano i veri elettori che si introducono nella sala.

Ma quand'anche risultasse che qualche persona, la quale non avesse la qualità di elettore si sia introdotta nella sala, o, introdotta, non abbia votato, l'elezione non si potrebbe perciò invalidare. Ora, dopo aver esaminato l'insieme del verbale ed altre circostanze puramente locali, l'ufficio VI, alla maggioranza di sette contro uno, ha dichiarato che questa irregolarità non sia sufficiente per invalidare l'elezione; l'ufficio ha prima di tutto osservato che in un collegio ristretto come quel di Venasca, la persona o le persone le quali furono incaricate di sorvegliare coloro i quali entravano come elettori nella sala per votare, dovevano conoscerle individualmente; in secondo luogo, che gli stessi ricorrenti, mentre fanno osservare queste irregolarità, tuttavia non adducono che si siano infatti introdotte delle persone che non avessero la qualità di elettori, il che era molto facile a riconoscersi da persone del paese; in terzo luogo, siccome il processo verbale è disteso con una grande esattezza, come faceva osservare anteriormente, risulta che sia gli elettori presenti nella sala, sia l'ufficio definitivo, dinnanzi al quale si faceva la votazione nel modo preciso con cui hanno proceduto, avrebbero senza dubbio conosciuto se mai alcuno non elettore avesse votato; diffatti eccone la sposizione:

« Gli elettori sono chiamati alla votazione nell'ordine col quale sono iscritti sulla lista generale; vengono davanti al preside, il quale loro consegna una cartolina, si rivolgono a scrivere il voto sopra un tavolino a ciò destinato, piegano la carta, la consegnano al preside che la ripone nell'urna.

« Alle ore 1 1/2 terminò la prima chiamata; il numero dei votanti nella prima chiamata fu di 63.

« Alle ore 1 3/4 il preside dice agli elettori che ha luogo la seconda chiamata prescritta dall'articolo 84 della legge, del quale dà lettura.

« Comincia la chiamata di tutti gli elettori iscritti i quali non hanno ancora dato il voto.....

« Alle ore 2 1/2 si cominciò lo spoglio dei voti; lo scrutatore a sinistra del preside apre una scheda, la consegna al preside che ne legge il nome ad alta voce; uno scrutatore ed il segretario ne registrano i nomi a misura che dal preside vengono pronunciati. »

Dunque comincio ad osservare che siccome furono trascritti i nomi di tutti coloro che hanno votato, sarebbe sempre facilissimo il riconoscere se qualcuno non elettore avesse votato.

Inoltre si è inteso che tutti quelli che hanno votato passarono rassegna innanzi all'ufficio provvisorio. Nè vi fu richiamo di sorta, nè per parte degli elettori, nè dell'ufficio; in guisa che pare non vi sia introdotta nessuna persona a votare, la quale non avesse i diritti elettorali; si è aggiunta ancora una riflessione sul modo con cui l'ufficio definitivo era composto: esso era composto di persone, le quali, sia dal lato delle cognizioni legali, sia dal lato del carattere, non può nascere dubbio che si siano ingannati od abbiano voluto ingannare.

Il preside era il giudice stesso del mandamento di Venasca, e fra gli scrutatori vi erano tre sacerdoti.

Dall'insieme di tutte queste circostanze, l'ufficio, a maggioranza di sette voti contro uno, ha deciso che la prima circostanza, considerata dai ricorrenti come un'infrazione alla legge elettorale, non possa invalidare quest'elezione.

In quanto poi alle altre imputazioni, quantunque non siano veramente commendevoli, tuttavia non apparvero tali da pregiudicare all'elezione medesima; lo scritto che venne stampato e diffuso abbondantemente per il paese ed alla porta stessa della sala elettorale, in lode dell'avvocato Sebastiano Tecchio, non contiene altro che fatti noti a tutti in generale nelle grandi città, noti a quelli che sogliono leggere i giornali e tengonsi al corrente degli avvenimenti politici, e non vi è niente che ridondi a danno degli elettori concorrenti a quella deputazione; e se la Camera lo crede, gliene darò lettura.

Molte voci. Sì! sì!

LANZA, relatore. Lo leggo:

« Sebastiano Tecchio fu membro della giunta insurrezionale di Vicenza ed il primo che colà osasse spiegare la bandiera tricolore sotto gli occhi medesimi degli Austriaci, proclamando l'indipendenza italiana.

« Fu poscia membro di quel Governo provvisorio, e rimase al suo posto anche allorchè, costituitosi un Governo centrale in Venezia, il Governo provvisorio di Vicenza divenne Comitato. Fu deputato presso il Governo centrale.

« Uno dei più caldi promotori dell'indivisibilità delle provincie venete colla Lombardia, fu pure promotore della fusione cogli Stati di Sardegna. Egli si distinse per coraggio ed attività nei gloriosi fatti di Vicenza nei giorni 20, 21 e 23 maggio. Da ultimo fu deputato a Torino per stipulare la votata fusione.

« Sebastiano Tecchio sempre mantenne puri ed illibati i suoi sublimi concetti.

« Come all'esordire dell'insurrezione italiana non lo spaventarono le prepotenti forze dell'iniquo teutono; come renuente Venezia, e poco propensa la Lombardia, non si ristette dallo effettuare la fusione nell'alto italico regno; così dopo l'armistizio Salasco, e dopo le calamità guerresche dell'italico regno, stette il Tecchio saldo, tetragono nel primo concetto, e al Congresso torinese per la Federazione italiana egli si mostrò come stella di prima grandezza. »

Dunque mi pare che in questo scritto non vi è nulla di contrario alla verità, e nulla d'immoderato; conchiudo dunque col dire a nome del VI ufficio, che esso crede l'elezione